



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Legge anticorruzione: si aggravano le sanzioni per la responsabilità delle imprese

Sta per entrare in vigore la legge anticorruzione recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. La legge aumenta le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La scelta di fondo del legislatore risponde ad una logica di lunga durata: ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti e inasprire le sanzioni amministrative comminate all'ente in conseguenza del reato commesso da un soggetto apicale o non apicale. Ma fino a dove può spingersi una sanzione senza pregiudicare la sopravvivenza dell'ente e la salvaguardia dei livelli occupazionali?

Il 31 gennaio 2019 entrerà in vigore la legge 9 gennaio 2019, n. 3 che, nell'introduzione << misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione >>, ha dedicato una qualche attenzione anche alla **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle **società** e delle **associazioni** anche prive di personalità giuridica per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali e non apicali.

Responsabilità degli enti

In linea con la filosofia del provvedimento il risultato è quello di un sensibile inasprimento del **quadro sanzionatorio** con l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento degli enti nella lotta al degrado della pubblica amministrazione.

Accompagnata da un grande clamore mediatico e oggetto di polemiche per talune scelte in materia penale (si pensi alla disciplina della prescrizione) che hanno fatto passare in penombra altre significative e problematiche norme (si pensi a quelle in tema di ordinamento penitenziario), la legge n. 3/2019 ha apportato significative modifiche al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che aveva introdotto – accanto alla **responsabilità penale** delle persone fisiche autrici di determinati illeciti penali – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati commessi o per colpa di organizzazioni o per filosofia d'impresa.

La scelta di fondo del legislatore del 2019 si inserisce in un *trend* ormai quasi ventennale che vede l'allargamento del catalogo dei **reati presupposto** della responsabilità degli enti e l'inasprimento delle sanzioni amministrative comminate all'ente in conseguenza del reato commesso da un soggetto apicale o non apicale.

Va detto subito che i reati contro la pubblica amministrazione rientrano nel catalogo dei reati presupposto fin dalla versione originale dell'art. 25 D. Lgs. n. 231/2001; che con la legge c.d. Severino (legge 6 novembre 2012 n. 190) nuove figure di reato contro la P.A. sono state inserite nel codice penale e nell'art. 25 citato; che la legge n. 3/2019 accentua questo giro di vite sulle imprese sia inserendo l'art. 346 *bis* c.p. tra i reati produttivi di responsabilità amministrativa (previa riscrittura parziale) sia inasprendo le sanzioni amministrative ricollegate all'**illecito** dell'ente.

Nuovo quadro sanzionatorio

La prima modifica apportata all'art. 25 appare controcorrente, in quanto il nuovo comma 1 mantiene la sanzione pecuniaria << fino a duecento quote >> (estendendola a più reati), ma il non inasprimento è frutto di una diversa e precisa scelta del legislatore e cioè di non puntare tanto sulla sanzione pecuniaria (la cui entità può essere accettata come una voce passiva in vista della massimizzazione del profitto) quanto sulle **misure interdittive** che colpiscono l'attività imprenditoriale, le autorizzazioni/licenze/concessioni per svolgerla, la capacità di contrattare con la P.A. e quella di accedere (o mantenere) agevolazioni, finanziamenti e contributi.



Il nuovo comma 5 dell'art. 25 inasprisce fortemente la sanzione interdittiva comminata consentendone una durata fino a sette anni se il reato presupposto è stato commesso da **soggetti apicali** e fino a quattro anni se il reato presupposto è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

L'incremento a dismisura è compensato dal comma 5 *bis* aggiunto all'art. 25: il legislatore mira ad aggredire il **rapporto di solidarietà** illecita (ed omertà) tra persona fisica ed ente di appartenenza assicurando all'ente "ravveduto" le sanzioni interdittive originariamente previste dall'art. 13 comma 2 d. lgs. n.231/2001 (da tre mesi a due anni), con una manovra che mette in competizione la persona fisica e l'ente perché all'autore del reato che si ravvede il nuovo art. 323 *ter* c.p. assicura una <<causa di non punibilità>> anche se collabora fattivamente a fare emergere il *pactum sceleris*.

Alcune considerazioni

Si è già detto della politica di prevenzione attraverso sanzioni aggravate.

Rimane sullo sfondo, forse, un'incompiuta percezione delle conseguenze delle scelte del 2019 per gli enti privati riconosciuti colpevoli.

La sanzione interdittiva, se prolungata, può pregiudicare la **sopravvivenza dell'ente** (si pensi a sette anni di interdizione per una impresa che lavora esclusivamente o prevalentemente con la P.A.) o comprometterne la vitalità, con pesanti ricadute sui **livelli occupazionali** e sui fornitori, cioè su soggetti estranei all'illecito, rei solo di aver sbagliato la controparte del rapporto lavorativo o contrattuale.